

COMUNE DI SANTA GIUSTA – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 56 del 03.05.2013

Oggetto: Utilizzo personale a tempo determinato presso il Servizio Tecnico - Direttive.

Sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Emanuela Figus

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Angelo Pasquale Pinna

Il Segretario
f.to dott. Claudio Demartis

La presente deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online per quindici giorni, reg. n. _____ con decorrenza dal _____

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Santa Giusta, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI SANTA GIUSTA PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 Del 03.05.2013	Utilizzo personale a tempo determinato presso il Servizio Tecnico - Direttive.
---------------------------------------	---

Il giorno tre maggio duemilatredecim, con inizio alle ore 12.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Pinna Angelo Pasquale	Presente
Casu Andrea	Presente
Cadoni Giovanni	Presente
Demontis Roberto	Presente
Melis Salvatore	Presente
Corrias Rita	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Pinna Angelo Pasquale.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26.01.2011, con la quale è stata approvata la riorganizzazione dei servizi comunali ed aggiornata la dotazione organica prevedendo:

- n. 07 posti di categoria D, di cui n. 2 vacanti;
- n. 13 posti di categoria C (n. 1 a tempo parziale), di cui n. 5 vacanti;
- n. 09 posti di categoria B (n. 6 B3), di cui n. 1 vacante;
- n. 02 posti di categoria A, di cui n. 0 vacanti;
- per un totale di n. 31 posti a tempo indeterminato, di cui n. 23 coperti e n. 8 vacanti.

Considerato che:

- il dipendente a tempo indeterminato Responsabile del Procedimento dell'Ufficio edilizia privata é assente dal servizio dal 14.03.2013 e non si conosce la data del suo rientro;
- presso il Servizio Tecnico prestano servizio a tempo indeterminato altri tre dipendenti di categoria C, i quali devono occuparsi dei procedimenti assegnati e non possono assumere in carico anche i procedimenti dell'Ufficio edilizia privata;
- nell'ambito del piano per l'occupazione annualità 2012, sono in corso le procedure per l'assunzione a tempo determinato di un dipendente categoria D ingegnere o architetto, cui sarà assegnata l'istruttoria delle richieste di condono edilizio in fase.

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/97 e l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in base ai quali gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

- l'art. 91, comma 2, della legge n. 448/2001 (finanziaria 2009), che dispone: “*a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti locali di cui all'art. 2 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/00, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/97 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;

- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che dispone: “*le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della L. 449/97 e s.m.i.*”;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 35 D.Lgs. n. 150/09, che prevede che il provvedimento di programmazione del fabbisogno del personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Sentito il Segretario Comunale, il quale spiega che il documento di programmazione del fabbisogno di personale è obbligatorio per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e non è richiesto per le c.d. forme di lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione e lavoro, contratti di somministrazione di lavoro, contratti di lavoro accessorio), per le quali si ritiene sufficiente apposita direttiva dell'Amministrazione Comunale.

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2012, e successive modifiche, che stabilisce in materia di lavoro flessibile quanto segue:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto il prospetto redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario relativo al lavoro flessibile, allegato A, da cui risulta che il limite di spesa per il 2013, al netto delle assunzioni per interventi di natura sociale, polizia locale e istruzione pubblica è di 91.005,98 e che, detratta la spesa relativa alla presente direttiva, l'Amministrazione ha un margine di spesa di €89.197,77.

Visto il prospetto redatto del Responsabile del Servizio Finanziario relativo al calcolo della spesa complessiva per il personale nel 2013, allegato B, da cui risulta che gli stanziamenti di spesa calcolata in base ai tabellari del 2009, ammontano ad €929.163,00 e che, sommate le spese per il lavoro flessibile previsto (co.co.co. servizi sociali, assegni nucleo familiare, vigili temporanei, ingegnere a tempo determinato, buoni pasto), il totale presunto di €947.998,00 rispetta il limite previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006.

Considerato che la spesa per il personale da assumere sarà inserita nel bilancio di previsione 2013, in corso di predisposizione.

Ritenuto che, fra le facoltà assunzionali previste dall'ordinamento, quella più adatta a consentire la sostituzione del dipendente temporaneamente assente dal servizio è quella offerta dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, che dispone: “*I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altra amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza*”, che permette una procedura snella e veloce che consente di utilizzare un dipendente di altro Comune con esperienza nel settore, senza una preventiva procedura selettiva.

Visto l'art. 1, comma 58 bis, della L. n. 662/96, che dispone: “*i dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza*”.

Vista la richiesta del Sindaco di Santa Giusta al Sindaco del Comune di Riola Sardo di concessione del nulla osta all'utilizzo del dipendente ing. Angelo Camedda, a tempo determinato per n. 12 ore settimanali, presumibilmente fino al 07.06.2013.

Considerato che:

- l'ing. Angelo Camedda ha comunicato la propria disponibilità all'incarico;
- il Comune di Riola Sardo ha autorizzato l'ing. Angelo Camedda all'effettuazione di lavoro presso il Comune per n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di servizio;
- le prestazioni lavorative dell'ing. Angelo Camedda presso il Comune di Santa Giusta verranno articolate nel rispetto del limite massimo di lavoro consentito settimanalmente (48 ore).

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Unanime

DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere all'assunzione a tempo determinato, al di fuori del normale orario di servizio, per n. 2 mesi con decorrenza dal 06.05.2013 e per un massimo di 12 ore settimanali, dell'ing. Camedda Angelo, dipendente a tempo determinato categoria D in servizio presso il Comune di Riola Sardo.

Di prendere atto che la spesa relativa, quantificata in complessivi €1.808,21, verrà prevista nel bilancio di previsione 2013, in corso di predisposizione.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.

Di trasmettere copia della presente al Comune di Riola Sardo.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.